



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Prot. n. 789

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (nuovo) 808

Allegati: 5

Roma, 11-01-2018

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 3828]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore A1605A – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Alla Società Snowstorm s.r.l.
(snowstormsrll@legalmail.it)

Oggetto:

COMUNE RIVALTA DI TORINO (TO) – Progetto per la ricostruzione della centrale termoelettrica di Rivalta di Torino con motori endotermici (74 MWe – 148 MWt).

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: Società Snowstorm s.r.l.

Osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006 (Richiesta assoggettamento alla procedura VIA - artt. 23-25).

e, p.c. Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione III – Produzione elettrica
(dgmereen.div03@pec.mise.gov.it)

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 3828]
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Torino
(mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

e, p.c. Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c. Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), a seguito della pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del progetto di cui trattasi e, quindi, della ricezione della nota di quest'ultimo prot. n. DVA.RU.U.28524 del 07/12/2017, con nota prot. n. 35069 del 15/12/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Torino che la Società Snowstorm s.r.l. ha presentato con nota prot. n. 01-VA_RIVALTA del 21/11/2017 al Ministero dell'ambiente e della tutela dell'ambiente e del mare – in qualità di Autorità competente a livello statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come in ultimo riformato dal D.Lgs. 104/2017, art. 8, co. 1, ed entrato in vigore il 21/07/2017).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.28524 del 07/12/2017 (allegata alla presente, insieme alla suddetta istanza), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale (SPA) al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 07/12/2017 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – scadenza 21/01/2018).

A codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio si rappresenta che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesti Uffici del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea del progetto e dello SPA, ma gli stessi Uffici dovranno provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo: www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Ricostruzione della centrale termoelettrica di Rivalta di Torino con motori endotermici di potenza complessiva pari a 148 MWt - Scadenza presentazione osservazioni: 21/01/2018".

Per quanto sopra e visto l'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006 nella sua nuova vigente formulazione, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Torino di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della

2



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

09/01/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi come descritto nelle sue caratteristiche e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente nell'allegato Studio Preliminare Ambientale SPA).

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 19 (co. 4) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, anche eventualmente ai sensi di quanto disposto dal co. 8 del medesimo articolo 19.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino con nota prot. n. 19757 del 22/12/2017, che di seguito si trascrive integralmente, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il proprio parere endoprocedimentale:

< In riferimento all'intervento in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, servizio V, prot. 35069 del 15/12/2017 Class. 39.19.04 / fasc. ABAP (nuovo) 808, recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 19329 del 15/12/2017, e vista la documentazione di progetto pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC.

- **DESTINAZIONE USO DELLE AREE DA STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE**

Carta uso del suolo, P.R.G.C.: Sito di intervento: Aree industriali o commerciali.

Aree contermini: Sistemi culturali permanenti, seminativi in aree non irrigue.

3) SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1) Beni paesaggistici

1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- Nel sito di intervento non sono presenti aree assoggettate a tutela per riconoscimento di notevole interesse pubblico



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Nel raggio di 10 Km dal sito di intervento:

- a circa 6 km a est dall'impianto, D.M. 01/08/[2]1985: Decreto di pubblico interesse Tenimenti Ordine Mauriziano Stupinigi
- a 10 km a nord una zona contigua all'area Avigliana.

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTC2 approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area di intervento:

Il sito di intervento è ricompreso nell'ambito paesaggistico 36 "Torino" nell'unità di paesaggio denominata "Beinasco e Orbassano" corrispondente alla tipologia "Rurale/insediato non rilevante alterato", le cui caratteristiche tipizzanti sono la compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza.

- Entro 10 km dall'area di intervento

si segnalano le N.T.A.: art. 14 (corsi d'acqua), 16 (boschi e riserve), art. 32 (aree rurali di specifico interesse paesaggistico); art. 33 (elementi identitari: Tenimenti Ordine Mauriziano, Siti Unesco – Stupinigi) – VEDI ALLEGATO

- Entro i 5 Km dall'area di intervento si segnala, tra le componenti paesaggistiche "Aree rurali di specifico interesse paesaggistico", tipologia SV2 (Sistemi paesaggistico agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati), in Comune di Piossasco: area di Monte San Giorgio.

1.1.e. Presenza nell'area d'intervento di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- nello specifico sito di intervento non sono presenti beni tutelati paesaggisticamente, né esso ricade in perimetro di BBPP definiti per decreto (art 136 D. Lgs, 42/04 s.m.i.) o ope legis (art. 142 D.Lgs. 42/04).

Nel raggio di 15 Km dal sito di intervento:

- Aree tutelate ai sensi dell'art.142 del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 comma 1,

Zone umide Il sito dello stabilimento non ricade in alcuna zona delle zone umide, zone riparie, foci dei fiumi di cui alle zone umide di importanza internazionale (Convenzione Ramsar del 2 febbraio 1971) e non ha alcuna prossimità entro i 15km con tali zone.

Zone montuose: Il sito dello stabilimento non ricade in alcuna zona montuosa, ai sensi dell'art. 142 c. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

lettera c) corsi acqua (a nord 6 km, fiume Sangone, a sud a 6 km fiume Chisola, a ovest aree di rispetto affluenti del Chisola; al limite dell'area: fiume Dora Riparia);

lettera f) parchi e riserve protette: 3.80 km a Est parco naturale di Stupinigi EUAP 0222, 3.9 km Nord ovest parco naturale del monte San Giorgio di Piossasco EUAP 0886; 3.3 km a Nord, area contigua della fascia fluviale del Po tratto torinese (aree protette); 4 km a Est SIC IT1110004 Stupinigi; 9.2 km a Nord zona naturale di salvaguardia della collina di Rivoli EUAP 0456; 9.5 km a Sud-Ovest, SIC IT1110084 "Boschi umidi e stagni di Cumiana"; 11 km a Nord-Ovest: SIC

4



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

09/01/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

ZCS laghi di Avigliana IT 1110007; 11 km a Nord-Ovest parco laghi di Avigliana EUAP 0205; 11km a Nord-Ovest : area protetta contigua dei laghi di Avigliana; 11.25 Km a Nord zona naturale di salvaguardia- Parco agrario della Dora riparia; 12.79 km a Nord SIC monte Musine' e laghi di Caselette IT 111008; 13 km a Est riserva naturale le Vallere EUAP 0458; 14.10 km A Nord-Ovest zona naturale di salvaguardia del monte Musine; 14.52 a est riserva naturale del Molinello EUAP 0458; 14.5 a est SIC IT 1110017 Lanca di Santa Marta confluenza Po-Banna;

lettera g) territori coperti da foreste e boschi: collina di San Vito a Piossasco, sponde del Sangone, aree in comune di Rivalta, Candiolo, Nichelino);

lettera h)] usi civici (Piossasco, Bruino, Rivalta, Orbassano, Candiolo)

- Aree tutelate per decreto (art 136 D.Lgs. 42/2004):

B073 - D.M. 01/08/1985 (art. 136, c. 1, lett c), d) : Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco della palazzina di Caccia di Stupinigi ricadente nei Comuni di Nichelino, Vinovo, Candiolo, Orbassano e Beinasco;

A115 - D.M. 19 /09/1966 Dichiarazione di notevole interesse della zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi nel territorio dei Comuni di Orbassano e Beinasco

A- 114 - D.M. 10/11/1959 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone laterali alla strada comunale della palazzina di caccia di Stupinigi e le zone laterali al tratto di strada consortile dopo la Palazz[i]na stessa nel Comune di Nichelino

1.2) Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice: (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- Nessun decreto di vincolo nelle aree direttamente interessate.

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1:

- Nessun bene vincolato ai sensi dell'art. 10, comma 1: nelle aree direttamente interessate.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- nel comune interessato non sono presenti aree sottoposte a tutela archeologica;

1.3.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- nel comune interessato non sono presenti beni tutelati ope legis;

1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

- nel territorio comunale non sono individuate da normative piano aree a tutela archeologica.

ESPLICATAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1) Beni paesaggistici

2.1.a. Constatato che gli interventi in progetto consistono nella costruzione di centrale di produzione elettrica nel medesimo sito presso cui era insediata fino al 2016 la centrale turbogas di cogenerazione ex Serene, all'interno della zona industriale di Rivalta, non parrebbero rilevarsi particolari criticità in merito alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico immediatamente afferente al sedime su cui è localizzato l'intervento.

5



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Si rileva tuttavia come l'altezza dell'edificio (16 m. circa) e della relativa torre (30 m. circa) consente di ipotizzare una possibile interferenza visiva con siti esterni all'area di intervento riconosciuti di interesse paesaggistico, ed in particolare con il Monte San Giorgio a Piossasco, e soprattutto con il compendio del parco esterno e dei tenimenti agrari della Palazzina di Caccia di Stupinigi, correlati al vincolo relativo ai Tenimenti dell'Ordine Mauriziano e alla perimetrazione di Buffer Zone del sito seriale Unesco delle Residenze Sabaude

2.2) Beni architettonici

2.2.a. Considerato l'esito della verifica, gli interventi in oggetto non presentano elementi di criticità con il contesto architettonico e i beni architettonici tutelati presenti nelle vicinanze.

2.3. Beni archeologici

Lo Studio Preliminare Ambientale non prende in considerazione possibili impatti sul patrimonio culturale. Essendo in ogni caso la costruzione della centrale prevista in un'area già occupata da un impianto preesistente, si ritiene che non sia presente un rischio archeologico attuale nell'ambito degli interventi in progetto.

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio Preliminare Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, e rilevando che dalla documentazione prodotta nello studio preliminare ambientale non è possibile valutare né la qualità formale dell'intervento architettonico vero e proprio, né l'impatto visivo del manufatto proposto sulle aree non distanti riconosciute di interesse paesaggistico, riterrebbe necessaria – al fine di valutare correttamente eventuali ricadute penalizzanti sulla qualità e godimento dei beni paesaggistici limitrofi - l'elaborazione di approfondimenti progettuali, tra cui la produzione di una carta della visibilità dell'area e di fotosimulazioni che valutino l'ingombro e la visibilità del manufatto - anche se in termini di volumetrie semplificate – dalle aree esterne al lotto di intervento e riconosciute di pregio paesaggistico.

Si ritiene invece possibile escludere dalla procedura di V.I.A. l'intervento per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica >;

considerato che con il suddetto parere la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ha ritenuto "... possibile escludere dalla procedura di V.I.A. l'intervento per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica", non si ritiene necessario acquisire di conseguenza il formale contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP – anche al fine di non aggravare il presente procedimento -, benché di quanto sopra sia stato direttamente sentito per le vie brevi lo stesso Servizio a cura del Responsabile del Procedimento del Servizio V della medesima Direzione generale;

considerato che nel parere delle Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio non risulta evincersi il possibile interessamento diretto di beni storici, artistici o architettonici, non si ritiene necessario acquisire di conseguenza il formale contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP – anche al fine di non aggravare il presente procedimento -, benché di quanto sopra sia stato direttamente sentito per le vie brevi lo stesso Servizio a cura del Responsabile del Procedimento del Servizio V della medesima Direzione generale;

considerato che il progetto proposto prevede la realizzazione di una nuova centrale termoelettrica - costituita dall'installazione di quattro motogeneratori endotermici, ciascuno di potenza elettrica nominale pari a 18,5 MWe per complessivi 74 MWe corrispondenti a 148 MWt - nel Comune di Rivalta di Torino (TO), in un'area della relativa zona industriale e già occupata fino al 2016 da una preesistente centrale di cogenerazione ex Serene, ora demolita. La nuova centrale è descritta dal proponente come costituita da un

6



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

09/01/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

edificio di altezza pari a 16 m circa, fornito di quattro (4) camini per i fumi alti ciascuno 30 m (cfr. Studio Preliminare Ambientale, paragrafo 1.5 *Emissioni* p. 9/39: "... *La linea di potenza determina la formazione di gas esausti di combustione che sono destinati ad essere immessi in atmosfera. Lo scarico avviene per mezzo di n.4 camini posti a 30 m di altezza ...*");

considerato che il proponente nella descrizione del progetto afferma che l'energia elettrica prodotta sarà immessa "... *nella rete Nazionale di trasmissione a 150 kV per il bilanciamento della stessa a supporto delle fonti rinnovabili [MCI] corrispondenti a 148 MWt ...*" (cfr. Studio Preliminare Ambientale, paragrafo 1.1 *Potenza*, p. 3/39);

considerato che il proponente nella descrizione degli impatti generati dal cumulo del progetto proposto con altri esistenti e/o approvati si limita a considerare solo gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera e non anche a quelli determinabili a carico del patrimonio culturale ed il paesaggio (cfr. Studio Preliminare Ambientale, paragrafo 1.2. *Cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati*, pp. 3/39-8/39);

considerato che il proponente nella descrizione dei potenziali impatti generati dal progetto sul *Paesaggio*, nel paragrafo 4.10. *Paesaggio* del capitolo 4. *Contesto ambientale* dello Studio Preliminare Ambientale (p. 37/39) afferma che "... *Il sito dello stabilimento ricade all'interno della zona industriale di Rivalta e coincide con lo stesso sito presso cui era insediata fino al 2016 la centrale turbogas di cogenerazione ex Serene. Il sito non ricade all'interno di alcuna zona vincolata ai fini paesaggistici ...*", ma di fatto non fornisce alcuna comparazione tra gli impatti significativi e negativi generati sullo stesso *Paesaggio* dal precedente esistente impianto - d'altronde mai descritto nelle relative caratteristiche, anche solo dimensionali - e, quindi, rendendo la valutazione attuale priva di un concreto ed oggettiva base di riferimento sulla quale basare o l'inesistenza degli stessi impatti, ovvero la loro non alterazione significativa rispetto alla situazione antecedente alla demolizione della centrale ex Serene;

considerato che il proponente, pur avendo individuato un'area vasta di studio quale potenzialmente influenzata dalla costruzione dell'impianto proposto, non provvede di conseguenza a descrivere la specifica componente ambientale del patrimonio culturale paesaggistico e del *Paesaggio* sulla quale il progetto potrebbe avere un impatto rilevante, di fatto non compiendo una puntuale descrizione della natura costitutiva dei suddetti fattori come ricadenti nella stessa area vasta, specificatamente per quanto attiene alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico con DM 01/08/1985 - *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco* (Scheda n. B073 del Piano paesaggistico regionale - Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - Prima Parte), DM 02/05/1950 - *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del Comune di Nichelino* (Scheda n. A113 del medesimo Piano paesaggistico regionale), DM 10/11/1953 - *Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone laterali alla strada comunale prima della Palazzina di Stupinigi e le zone laterali al tratto di strada consortile dopo la Palazzina stessa, site nell'ambito del comune di Nichelino* (Scheda n. A114 del medesimo Piano paesaggistico regionale) e DM 19/09/1966 - *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano* (Scheda n. A115 del medesimo Piano paesaggistico regionale), già individuati in parte nel parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio come potenziali elementi interferiti del *Paesaggio* dalla costruzione del nuovo fabbricato della centrale proposta ed ancor più dai relativi nuovi quattro camini di 30 m di altezza;

considerato che il sito del Parco e della palazzina di caccia di Stupinigi sono parte - oltre dell'area naturale del Parco di Stupinigi - anche del sito inserito nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO quali

7



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

09/01/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

“Residenze Sabaude” e la cui tutela è ancor più riconosciuta dal D.Lgs. 42/2004 (art. 135, co. 4, lett. d) e dal Piano paesaggistico regionale (art. 33, commi 3-6);

considerato che la scheda del DM 01/08/1985 – *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco* (Scheda n. B073 del Piano paesaggistico regionale – Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima Parte), identifica quali “valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione” che “... il valore paesaggistico dell’ambito risulta tuttavia pregiudicato per la presenza, ai margini del perimetro dell’area stessa, di insediamenti a destinazione produttiva, esistenti e di nuova costruzione e per la realizzazione di centri commerciali e infrastrutture viarie, anche di connessione con la rete autostradale, che costituiscono fattori di rischio ed elementi di detrazione visiva rispetto alle componenti scenico-percettive che caratterizzano il contesto paesaggistico di Stupinigi, in particolare rispetto alle visuali scenografiche apprezzabili dall’assialità di accesso al fulcro visivo costituito dalla Palazzina e dalle cascine storiche. Il valore paesaggistico dell’ambito risulta tuttavia pregiudicato per la presenza, al margine nord occidentale dell’area stessa, di insediamenti residenziali realizzati negli anni 60-80 del secolo scorso che si presentano come fattore di detrazione visiva in quanto fronte costruito percepibile dal viale di accesso alla Palazzina e dalle cascine storiche; inoltre tale fronte costituisce elemento di interruzione della continuità del paesaggio agrario e delle visuali verso le aree agricole circostanti il sito UNESCO”, e che di conseguenza ulteriori insediamenti a destinazione produttiva, anche energetica come quello di cui trattasi e posti nella possibile diretta intervisibilità, devono essere ancor più verificati e, quindi, qui descritti nei loro potenziali impatti significativi, tuttavia non essendoli stati nello Studio Preliminare Ambientale predisposto dal proponente;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ha precisato ulteriormente per le vie brevi il 31/12/2017 che l’area posta tra quella interessata dalla nuova centrale e quelle oggetto delle suddette dichiarazioni di notevole interesse pubblico risulta caratterizzata da un andamento piano e di libere visuali, essendo prevalentemente utilizzata a fondo agricolo non edificato;

considerato che nello Studio Preliminare Ambientale – paragrafo 3.4 *Inquadramento ambientale* (p. 22/39) il proponente riferisce di aver consultato in merito alle “Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica” il solo il Sistema SITAP di questo Ministero (da ciò ricavando erroneamente la sola presenza di “... un’area al cui interno è situato il Parco naturale di Stupinigi”) e non anche il Piano paesaggistico regionale ed il relativo quadro ricognitivo, conoscitivo e normativo vigente, di ben più vasta portata rispetto al suddetto sistema essendo quest’ultimo strumento generale di pianificazione specificatamente destinato a sottoporre a specifica normativa d’uso il territorio regionale ai sensi dell’articolo 135, co. 1, del D.Lgs. 42/2004, di fatto non producendo con lo stesso Studio una adeguata descrizione dei potenziali impatti significativi prodotti sul patrimonio culturale paesaggistico e sul paesaggio con la costruzione della nuova centrale;

considerato che a seguito delle suddette modalità di descrizione dei potenziali impatti significativi sul patrimonio culturale paesaggistico e sul paesaggio, si deve constatare come derivi anche l’incompletezza di quanto contenuto nel paragrafo 3.5 *Inquadramento paesaggistico* dello Studio Preliminare Ambientale, ove in effetti l’area vasta di studio non può essere adeguatamente descritta nelle sue componenti ambientali in difetto della disamina dei contenuti del vigente approvato Piano paesaggistico regionale;

considerato, d’altronde, che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il sopra trascritto parere del 22/12/2017 ha ritenuto, tra l’altro e per la parte relativa alla tutela paesaggistica, che:

8



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.bcapp.beniculturali.it

www.dgabapp.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

09/01/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

“... 2.1) Beni paesaggistici

2.1.a. *Constatato che gli interventi in progetto consistono nella costruzione di centrale di produzione elettrica nel medesimo sito presso cui era insediata fino al 2016 la centrale turbogas di cogenerazione ex Serene, all'interno della zona industriale di Rivalta, non parrebbero rilevarsi particolari criticità in merito alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico immediatamente afferente al sedime su cui è localizzato l'intervento.*

Si rileva tuttavia come l'altezza dell'edificio (16 m. circa) e della relativa torre (30 m. circa) consente di ipotizzare una possibile interferenza visiva con siti esterni all'area di intervento riconosciuti di interesse paesaggistico, ed in particolare con il Monte San Giorgio a Piossasco, e soprattutto con il compendio del parco esterno e dei tenimenti agrari della Palazzina di Caccia di Stupinigi, correlati al vincolo relativo ai Tenimenti dell'Ordine Mauriziano e alla perimetrazione di Buffer Zone del sito seriale Unesco delle Residenze Sabaude

...
Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio Preliminare Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, e rilevando che dalla documentazione prodotta nello studio preliminare ambientale non è possibile valutare né la qualità formale dell'intervento architettonico vero e proprio, né l'impatto visivo del manufatto proposto sulle aree non distanti riconosciute di interesse paesaggistico, riterrebbe necessaria – al fine di valutare correttamente eventuali ricadute penalizzanti sulla qualità e godimento dei beni paesaggistici limitrofi - l'elaborazione di approfondimenti progettuali, tra cui la produzione di una carta della visibilità dell'area e di fotosimulazioni che valutino l'ingombro e la visibilità del manufatto - anche se in termini di volumetrie semplificate – dalle aree esterne al lotto di intervento e riconosciute di pregio paesaggistico ...”;

considerato che a seguito della suddetta mancata disamina del Piano paesaggistico regionale si determina anche la mancata considerazione nello Studio Preliminare Ambientale delle ulteriori specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione a cui l'approvato Piano paesaggistico regionale sottopone i contesti dallo stesso individuati quali “componenti” (cfr. l'articolo 12 delle relative Norme di Attuazione e la Tavola P4), che in effetti interessano la parte perimetrale del sito di cui trattasi come “Viabilità storica e patrimonio ferroviario” normata dall'articolo 22 delle suddette Norme di Attuazione (“Strada Reale: Torino – Nizza”), senza che con ciò lo stesso Studio ne descriva i potenziali impatti indotti;

considerato ancora che per il suddetto stesso motivo lo Studio Preliminare Ambientale nell'area vasta di studio non prende in considerazione la descrizione dei potenziali impatti sulla componente ambientale definita dall'articolo 32, co. 1, lett. c, delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale, quali “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico” – tra i quali si ricomprendono i Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano di cui all'art. 33, co. 9 delle medesime Norme e non già oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui alla DGR n. 37-227 del 4 agosto 2014 – e poste ancor più in prossimità del sito prescelto dal proponente e le suddette aree dichiarate di notevole interesse pubblico (cfr. Piano paesaggistico regionale – Tavola P4 – Comune di Candiolo - “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico” - tipo SV3 – descrizione “Aree agricole nei pressi dei Tenimenti di Stupinigi”);

considerato che a seguito della suddetta mancata disamina del Piano paesaggistico regionale si determina anche la mancata considerazione nello Studio Preliminare Ambientale dei possibili impatti rilevanti sul patrimonio culturale paesaggistico costituito dalle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. h) (“usi civici”) – già normate dall'articolo 33, commi 14-16, delle relative Norme di

9



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

09/01/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Attuazione - che la ricognizione del suddetto strumento generale di pianificazione ha identificato come presenti anche nel Comune di Rivalta di Torino, ma senza che con ciò il proponente descriva nello stesso Studio di aver effettuato una specifica verifica presso le competenti Autorità preposte alla relativa tutela;

considerato che lo Studio Preliminare Ambientale non descrive il potenziale impatto della nuova costruzione sugli elementi vegetazionali presenti lungo il perimetro del sito prescelto e che possono contribuire - ma anche aver contribuito per la preesistente centrale ex Serene - quale elemento di adeguata mitigazione vegetazionale rispetto all'intorno paesaggisticamente rilevante quale riconosciuto e tutelato dal Piano paesaggistico regionale. La mancata descrizione comparativa degli impatti generati dal preesistente sito produttivo e quello atteso dal progetto qui proposto, si ritiene che avrebbe potuto ancor più appropriatamente contribuire - con i dovuti aggiornamenti alle più attuali caratteristiche costruttive previste per la nuova centrale - di identificare i potenziali impatti significativi sulle esistenti componenti ambientali come sopra descritte;

considerato che lo Studio Preliminare Ambientale, nel paragrafo 4.8 *Radiazioni* (p. 37/39), afferma che "Non si evidenzia in alcun modo la presenza di radiazioni ionizzanti. Per quanto concerne le radiazioni non ionizzanti i campi elettrici e magnetici indotti dalla eventuale linea in progetto saranno tali da rispettare i limiti fissati dal DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.", fissa i limiti di esposizione di 100 μ T per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci", di fatto facendo supporre che la costruzione della nuova centrale renda necessaria la costruzione di una "eventuale linea in progetto" di collegamento elettrico, senza con ciò produrre una più precisa descrizione delle relative caratteristiche fisiche di progetto e, quindi, dei potenziali impatti rilevanti indotti anche sul patrimonio culturale ed il paesaggio;

considerato che lo Studio Preliminare Ambientale, pur descrivendo l'iter autorizzativo relativo alla dismissione e demolizione della centrale ex Serene, non descrive se la stessa demolizione sia stata estesa anche alle relative opere di fondazione e se di conseguenza si debba provvedere ancora alla relativa rimozione, di fatto potendo questo incidere, anche per la parte costituita dalla costruzione delle nuove fondazioni, su elementi non ancora conosciuti del patrimonio culturale archeologico, pur tenendo conto di quanto in merito riferito nel parere della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

considerato che lo Studio Preliminare Ambientale non descrive le caratteristiche del progetto per la parte relativa alla fornitura del gas naturale utilizzato dai 4 motori endotermici come illustrati nell'elaborato "Centrale di produzione con 4 motori endotermici da 18,4 Mwel alimentati a Gas naturale - Sezione d'impianto", di fatto con ciò non rendendo adeguata la relativa descrizione dei potenziali impatti sulle componenti ambientali del patrimonio culturale e del paesaggio, soprattutto se si dovesse determinare la nuova costruzione di gasdotti e/o serbatoi di accumulo, ovvero l'adeguamento di quelli forse esistenti, ma comunque non descritti ed ubicati;

considerato che con la nota prot. n. DVA.RU.U.28524 del 07/12/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata acquisita in allegato copia dell'istanza prot. n. 01-VA-RIVALTA del 21/11/2017 presentata dal proponente allo stesso Ministero e che dalla lettura di quest'ultima non risulta che lo stesso proponente abbia richiesto la specificazione nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di condizioni ambientali vincolanti relative alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 per i "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5

10



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

09/01/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

prevede, anche, che “Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”;

considerato, in ultimo, che in riferimento al punto 3, lett. g), dell’Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006, non risulti evidenziata nella documentazione presentata la considerazione del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati nell’area vasta indagata;

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è “... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ...” del D.Lgs. 152/2006, così come modificato all’articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

considerato, pertanto, che lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal proponente non ha descritto tutti i potenziali impatti rilevanti sulle componenti ambientali come sopra descritto, ma anche non ha adeguatamente descritto le caratteristiche fisiche del progetto proposto e, di conseguenza, non è stato in grado di escludere possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio, anzi è risultato carente nei contenuti previsti dal D.Lgs. 152/2006 per la parte relativa agli impatti significativi e negativi sul paesaggio dell’area vasta come individuato dallo stesso proponente nello Studio Preliminare Ambientale;

visto e considerato che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017;

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

considerato le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra integralmente riportato;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l’allegata documentazione tecnica;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014);

11



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.bcapp.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

09/01/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

visto il DM 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

visto il DM 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

visto il DPCM 29 aprile 2016, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale Dr.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato dalla Corte dei Conti il 14/06/2016, Reg. 1, n. 2403;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto descritte al relativo punto c8) del paragrafo 2 -, chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale, in particolare quello di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004, la pronuncia negativa in merito all'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini



DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Torino, 22/12/2017

Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Lettera inviata solo tramite e-mail per la P.A.
ai sensi della L. 98/2013.
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
- Servizio V
via di San Michele, 22
00153 ROMA
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
piero.aebischer@beniculturali.it

alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
- Servizio II
via di San Michele, 22
00153 ROMA
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
- Servizio III
via di San Michele, 22
00153 ROMA
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

p.c. al Segretariato Regionale
piazza S. Giovanni, 2
10122 TORINO
mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it

Prot. n. 19257 - 24.10.2017/215

RIF. DG ABAP - Servizio V - prot. 35069 del 15/12/2017
Class. 39.19.04 / fasc. ABAP (nuovo) 808

AMBITO E SETTORE:
DESCRIZIONE:

Tutela paesaggistica e archeologica
Comune Rivalta di Torino Prov. TO
Bene e oggetto dell'intervento: Centrale Termoelettrica Loc. Gerbole - Progetto per la
ricostruzione con motori endotermici (74MW - 148 Mwt) - studio preliminare ambientale.

DATA RICHIESTA:

Indirizzo: Località Gerbole di Rivalta - Strada Dei Laghi DI Avigliana
Data di arrivo richiesta: 15/12/2017

RICHIEDENTE:

Protocollo entrata richiesta: n. 19329 del 15/12/2016
Snowstorm s.r.l.
Privato

PROCEDIMENTO:

PARERE NEL PROCEDIMENTO DI VIA
(D.Lgs. 152/2006 - Verifica di assoggettabilità - art.20)

PROVVEDIMENTO:

Tipologia dell'atto: PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA
Destinatario: Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, servizio III, e
Servizio II
Pubblico

In riferimento all'intervento in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, servizio V, prot. 35069 del 15/12/2017 Class. 39.19.04 / fasc. ABAP (nuovo) 808; recepita agli atti di quest' Ufficio con prot. n. 19329 del 15/12/2017, e vista la documentazione di progetto pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC.

DESTINAZIONE USO DELLE AREE DA STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E
TERRITORIALE

Carta uso del suolo, P.R.G.C.: *Sito di intervento:* Aree industriali o commerciali.

Aree contermini: Sistemi colturali permanenti, seminativi in aree non irrigue.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1) Beni paesaggistici

1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- Nel sito di intervento non sono presenti aree assoggettate a tutela per riconoscimento di notevole interesse pubblico.

Nel raggio di 10 Km dal sito di intervento:

- a circa 6 km a est dall'impianto, D.M. 01/08/21985: Decreto di pubblico interesse Tenimenti Ordine Mauriziano Stupinigi
- a 10 km a nord una zona contigua all'area Avigliana.

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011.

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area di intervento:

Il sito di intervento è ricompreso nell'ambito paesaggistico 36 "Torino" nell'unità di paesaggio denominata "Beinasco e Orbassano" corrispondente alla tipologia "Rurale/insediato non rilevante alterato", le cui caratteristiche tipizzanti sono la compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza.

- *Entro 10 km dall'area di intervento*

si segnalano le N.T.A.; art. 14 (corsi d'acqua), 16 (boschi e riserve), art. 32 (aree rurali di specifico interesse paesaggistico); art. 33 (elementi identitari: Tenimenti Ordine Mauriziano, Siti Unesco - Stupinigi) - VEDI ALLEGATO

- Entro i 5 Km dall'area di intervento si segnala, tra le componenti paesaggistiche "Aree rurali di specifico interesse paesaggistico", tipologia SV2 (Sistemi paesaggistico agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati), in Comune di Piossasco: area di Monte San Giorgio.

1.1.e. Presenza nell'area d'intervento di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- nello specifico sito di intervento **non** sono presenti beni tutelati paesaggisticamente, né esso ricade in perimetro di BBPP definiti per decreto (art. 136 D. Lgs. 42/04 s.m.i.) o *ope legis* (art. 142 D.Lgs. 42/04).

Nel raggio di 15 Km dal sito di intervento:

- *Aree tutelate ai sensi dell'art.142 del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 comma 1,*

Zone umide Il sito dello stabilimento non ricade in alcuna zona delle zone umide, zone riparie, foci dei fiumi di cui alle zone umide di importanza internazionale (Convenzione Ramsar del 2 febbraio 1971) e non ha alcuna prossimità entro i 15km con tali zone.

Zone montuose: Il sito dello stabilimento non ricade in alcuna zona montuosa, ai sensi dell'art. 142 c. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004).

lettera c) corsi acqua (a nord 6 km, fiume Sangone, a sud a 6 km fiume Chisola, a ovest aree di rispetto affluenti del Chisola; al limite dell'area: fiume Dora Riparia);

lettera f) parchi e riserve protette: 3.80 km a Est parco naturale di Stupinigi EUAP 0222, 3.9 km Nord ovest parco naturale del monte San Giorgio di Piossasco EUAP 0886; 3.3 km a Nord, area contigua della fascia fluviale del Po tratto torinese (aree protette); 4 km a Est SIC IT110004 Stupinigi; 9.2 km a Nord zona naturale di salvaguardia della collina di Rivoli EUAP 0456; 9.5 km a Sud-Ovest, SIC IT110084 "Boschi umidi e stagni di Cumiana"; 11 km a Nord-Ovest: SIC ZCS laghi di Avigliana IT 1110007; 11 km a Nord-Ovest parco laghi di Avigliana EUAP 0205; 11km a Nord-Ovest : area protetta contigua dei laghi di Avigliana; 11.25 Km a Nord zona naturale di salvaguardia- Parco agrario della Dora riparia; 12.79 km a Nord SIC monte Musine e laghi di Caselette IT 111008; 13 km a Est riserva naturale le Vallere EUAP 0458; 14.10 km A Nord-Ovest zona naturale di salvaguardia del monte Musine; 14.52 a est riserva naturale del Molinello EUAP 0458; 14.5 a est SIC IT 1110017 Lanca di Santa Marta confluenza Po-Banna;

lettera g) territori coperti da foreste e boschi: collina di San Vito a Piossasco, sponde del Sangone, aree in comune di Rivalta, Candiolo, Nichelino);

lettera h usi civici (Piossasco, Bruino, Rivalta, Orbassano, Candiolo)

- *Aree tutelate per decreto (art 136 D.Lgs. 42/2004):*

B073 - D.M. 01/08/1985 (art. 136, c. 1, lett c), d) : Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco della palazzina di Caccia di Stupinigi ricadente nei Comuni di Nichelino, Vinovo, Candiolo, Orbassano e Beinasco;

A115 - D.M. 19/09/1966 Dichiarazione di notevole interesse della zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi nel territorio dei Comuni di Orbassano e Beinasco

A- 114 - D.M. 10/11/1959 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone laterali alla strada comunale della palazzina di caccia di Stupinigi e le zone laterali al tratto di strada consortile dopo la Palazzina stessa nel Comune di Nichelino

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



1.2) Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- Nessun decreto di vincolo nelle aree direttamente interessate.

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1:

- Nessun bene vincolato ai sensi dell'art. 10, comma 1 nelle aree direttamente interessate.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- nel comune interessato non sono presenti aree sottoposte a tutela archeologica;

1.3.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- nel comune interessato non sono presenti beni tutelati ope legis;

1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

- nel territorio comunale non sono individuate da normative piano aree a tutela archeologica.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1) Beni paesaggistici

2.1.a. Costatato che gli interventi in progetto consistono nella costruzione di centrale di produzione elettrica nel medesimo sito presso cui era insediata fino al 2016 la centrale turbogas di cogenerazione ex Serene, all'interno della zona industriale di Rivalta, non parrebbero rilevarsi particolari criticità in merito alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico immediatamente afferente al sedime su cui è localizzato l'intervento.

Si rileva tuttavia come l'altezza dell'edificio (16 m. circa) e della relativa torre (30 m. circa) consente di ipotizzare una possibile interferenza visiva con siti esterni all'area di intervento riconosciuti di interesse paesaggistico, ed in particolare con il Monte San Giorgio a Piosasco, e soprattutto con il compendio del parco esterno e dei tenimenti agrari della Palazzina di Caccia di Stupinigi, correlati al vincolo relativo ai Tenimenti dell'Ordine Mauriziano e alla perimetrazione di Buffer Zone del sito seriale Unesco delle Residenze Sabaude

2.2) Beni architettonici

2.2.a. Considerato l'esito della verifica, gli interventi in oggetto non presentano elementi di criticità con il contesto architettonico e i beni architettonici tutelati presenti nelle vicinanze.

2.3. Beni archeologici

Lo Studio Preliminare Ambientale non prende in considerazione possibili impatti sul patrimonio culturale. Essendo in ogni caso la costruzione della centrale prevista in un'area già occupata da un impianto preesistente, si ritiene che non sia presente un rischio archeologico attuale nell'ambito degli interventi in progetto.

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio Preliminare Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, e rilevando che dalla documentazione prodotta nello studio preliminare ambientale non è possibile valutare né la qualità formale dell'intervento architettonico vero e proprio, né l'impatto visivo del manufatto proposto sulle aree non distanti riconosciute di interesse paesaggistico, riterrebbe necessaria – al fine di valutare correttamente eventuali ricadute penalizzanti sulla qualità e godimento dei beni paesaggistici limitrofi – l'elaborazione di approfondimenti progettuali, tra cui la produzione di una carta della visibilità dell'area e di fotosimulazioni che valutino l'ingombro e la visibilità del manufatto – anche se in termini di volumetrie semplificate – dalle aree esterne al lotto di intervento e riconosciute di pregio paesaggistico.

Si ritiene invece possibile escludere dalla procedura di V.I.A. l'intervento per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

I Responsabili dell'Istruttoria

arch. L. Accurti

dott. F. Barelo / AT

D.M. 2 maggio 1950


Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004


Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del Comune di Nichelino

Numero di riferimento regionale:
A113

Comuni:
Nichelino (TO)

Codice di riferimento ministeriale:
10222



Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) presenta cospicui caratteri di bellezza naturale".				
 <p data-bbox="155 1279 394 1314">Superficie kmq 1,08</p>					
Altri strumenti di tutela	D.M. 10/11/1959 (A114); D.M. 19/09/1966 (A115); D.M. 01/08/1985 (B073) D.lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. f Parco naturale di Stupinigi (Piano d'Area approvato con D.G.R. n. 9-4066 del 02/07/2012); SIC: Stupinigi (IT1110004) Sito Seriale UNESCO Residenze Sabaude: Palazzina di caccia di Stupinigi Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Nichelino, Palazzina di Caccia di Stupinigi e Parco annesso (R.R. 22/11/1971), Concentrico della Palazzina di Caccia di Stupinigi (D.D.R. 17/01/2006).				
Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione	L'area di Stupinigi mantiene le caratteristiche di elevato valore paesaggistico evidenziate nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, quale ambito agricolo-naturale posto a cornice del sito UNESCO della Palazzina di Caccia e caratterizzato dalla presenza del sistema degli insediamenti rurali fortificati (es. Castelvechio) di matrice medievale e dalle ampie superfici agricole dell'ex Tenimento dell'Ordine Mauriziano. Ulteriore tutela è garantita dall'appartenenza dell'area, nel suo complesso, al Parco di Stupinigi (Riserva naturale speciale e SIC). L'area agricola posta a cornice dell'emergenza storico-architettonica e monumentale della Palazzina di Caccia, stretta nel reticolo della viabilità ordinaria e autostradale, presenta elementi di elevato valore paesaggistico in relazione alla permanenza del disegno complessivo del paesaggio agrario, fondato sulla viabilità storica e sulla rete dei percorsi di caccia, sul sistema dei canali irrigui e dei filari e sui viali alberati che costituiscono cannocchiali prospettici da e verso la Palazzina di Caccia. L'emanazione del decreto nel 1950 ha limitato l'espansione edilizia del comune di Beinasco che si è fermata in prossimità del perimetro nord occidentale favorendo il mantenimento dell'area agricola prospiciente.				
Ambiti e Unità di paesaggio	Ambiti di paesaggio (art. 10): 36 - Torino	Unità di paesaggio (art. 11): 3622 - E di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti			
Principali obiettivi di qualità paesaggistica	1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.4.4. (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)				
Struttura del paesaggio e norme di riferimento	Naturalistico - ambientale Artt. 18, 20	Storico - culturale Artt. 22, 24, 25	Percettivo - identitario Artt. 30, 31, 32, 33	Morfologico - insediativo Artt. 35, 40	Rete di connessione paesaggistica Art. 42
Prescrizioni contenute nelle NdA	Artt. 18, 33				
Prescrizioni specifiche	Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere conservata inalterata la percezione visiva dell'asse prospettico costituito dal viale alberato di accesso e dalle quinte edificate delle casine storiche poste ai lati del viale stesso; a tal fine non sono consentite opere fisse, poste lungo il viale, che possano compromettere, frammentare o modificare il cono scenico percepibile. Il viale alberato deve essere conservato nella sua integrità con particolare attenzione al mantenimento dell'impianto assiale originario; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate ed eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d'impianto (5). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazioni morfologiche, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Sulle casine storiche sono consentiti interventi indirizzati alla loro conservazione, riqualificazione e valorizzazione, supportati da una indagine storico-critica finalizzata alla conoscenza e alla comprensione dei valori urbanistici e architettonici dell'area; inoltre deve essere preservata l'unità percettiva delle corti delle casine storiche e degli spazi pertinenziali annessi. Eventuali nuove attrezzature o strutture connesse alla conduzione agricola devono essere prioritariamente ricavate mediante il riuso delle strutture esistenti nel complesso ovvero realizzate all'esterno delle corti in contiguità con gli edifici esistenti, fatte salve le normative igienico-sanitarie di settore. Non sono consentiti allevamenti intensivi. Gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e documentari individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4 devono essere coerenti con i caratteri storico-architettonici dell'impianto originario; sono fatti salvi eventuali adeguamenti funzionali, l'eliminazione dei manufatti e degli elementi estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso, nonché interventi necessari alla fruizione dei beni tutelati (10). Deve essere garantita la conservazione del complesso della Palazzina di Caccia, del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico-critica comparata; in particolare deve essere conservata la cinta muraria che circonda il parco, prevedendo, in caso di lavori di manutenzione o restauro l'esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli originari (11). Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell'andamento altimetrico e delle sezioni stradali (21). Lungo la viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).				

D.M. 10 novembre 1959


Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004


Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone laterali alla strada comunale prima della Palazzina di Stupinigi e le zone laterali al tratto di strada consortile dopo la Palazzina stessa, site nell'ambito del Comune di Nichelino

Numero di riferimento regionale:
A114

Comuni:
Candiolo, Nichelino, Orbassano (TO)

Codice di riferimento ministeriale:
10223



Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela le aree "(...) perché oltre a formare un quadro naturale di bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione del complesso monumentale e paesistico della Palazzina di Stupinigi".				
					
Superficie kmq 0,57					
Altri strumenti di tutela	D.M. 02/05/1950 (A113); D.M. 19/09/1966 (A115); D.M. 01/08/1985 (B073) D.lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. c, f, g Parco naturale di Stupinigi. SIC: Stupinigi (IT1110004); Piano d'Area approvato con D.G.R. n. 9-4066 del 02/07/2012 Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Palazzina di caccia di Stupinigi				
Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione	L'area oggetto di tutela è costituita dal viale alberato di accesso alla Palazzina di Caccia e dal suo prolungamento posto in asse al complesso monumentale verso le aree a parco appartenenti alle ex rotte di caccia. Il valore dell'asse prospettico risulta in parte pregiudicato, a confine con il comune di Torino, dalla avvenuta realizzazione della tangenziale e delle opere annesse (rotatorie, svincoli) che ha provocato l'interruzione della continuità dell'asse visuale; anche la presenza di alcuni elettrodotti che intersecano l'asse visuale ha compromesso le visuali. Si evidenzia, ai margini esterni della fascia tutelata, la presenza di insediamenti a destinazione produttiva, in parte occultati dalla barriera vegetale esistente lungo il viale.				
Ambiti e Unità di paesaggio	Ambiti di paesaggio (art. 10): 36 – Torino	Unità di paesaggio (art. 11): 3601, 3622 - Sono di tipologia normativa IV e V, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti e urbano rilevante alterato			
Principali obiettivi di qualità paesaggistica	1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)				
Struttura del paesaggio e norme di riferimento	Naturalistico – ambientale Artt. 14, 16, 18, 20	Storico – culturale -	Perceptivo – identitario Artt. 30, 31, 32, 33	Morfologico – insediativo Artt. 39, 40	Rete di connessione paesaggistica Art. 42
Prescrizioni contenute nelle NdA	Artt. 14, 16, 18, 33, 39				
Prescrizioni specifiche	Deve essere conservata inalterata la percezione visiva dell'asse prospettico costituito dal viale alberato di accesso. A tal fine non sono consentite opere fisse, poste lungo il viale, che possano compromettere, frammentare o modificare il cono scenico percettivo esistente. Il viale alberato deve essere conservato nella sua integrità con particolare attenzione al mantenimento dell'impianto assiale originario. Gli interventi sugli esemplari arborei di pregio sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d'impianto (5). Eventuali interventi sulla viabilità storica devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell'andamento altimetrico e delle sezioni stradali (21). Lungo il percorso panoramico individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).				

D.M. 19 settembre 1966


Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004


Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi in territorio dei Comuni di Nichelino e Orbassano

Numero di riferimento regionale:
A115

Comuni:
Nichelino, Orbassano, Torino (TO)

Codice di riferimento ministeriale:
10225



Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) costituita da immensi prati intersecati da una razionale rete di strade create dall'Ordine Mauriziano per il servizio dei campi e punteggiati da piantagioni di alberi e da piccoli edifici rurali, forma per la uniforme distesa verde perpendenti verso i lontani orizzonti montani, per la tranquilla pace, per la stessa caratteristica di zona deserta, un quadro naturale di ambiente paesistico pittorico veramente caratteristico e di estrema importanza in se stesso e nei confronti dello Juvariano castello di Stupinigi cui dà degna e grandiosa cornice".				
					
Altri strumenti di tutela	D.M. 02/05/1950 (A113); D.M. 10/11/1959 (A114); D.M. 01/08/1985 (B073). D.lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. c, f, g. Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto torinese; Parco naturale di Stupinigi. SIC: Stupinigi (IT1110004); Piano d'Area (approvato con D.G.R. n. 9-4066 del 02/07/2012). UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Palazzina di caccia di Stupinigi. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Nichelino, Palazzina di Caccia di Stupinigi e Parco annesso (R.R. 22/11/1971), Concentrico della Palazzina di Caccia di Stupinigi (D.D.R. 17/01/2006), Fagianaia (D.D.R. 16/02/2005).				
Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione	L'area di Stupinigi mantiene le caratteristiche di elevato valore paesaggistico evidenziate nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, quale ambito agricolo-naturale posto a cornice del sito UNESCO della Palazzina di Caccia e del suo parco e caratterizzato dalla presenza del sistema degli insediamenti rurali fortificati (Castelvecchio) di matrice medievale e delle ampie superfici agricole dell'ex Tenimento dell'Ordine Mauriziano. Ulteriore tutela è garantita dall'appartenenza dell'area, nel suo complesso, al Parco di Stupinigi (Riserva naturale speciale e SIC). L'area agricola posta a cornice dell'emergenza storico-architettonica e monumentale della Palazzina di Caccia, stretta nel reticolo della viabilità ordinaria e autostradale, presenta elementi di elevato valore paesaggistico in relazione alla permanenza del disegno complessivo del paesaggio agrario, fondato sulla viabilità storica e sulla rete dei percorsi di caccia, sul sistema dei canali irrigui e dei filari e sui viali alberati che costituiscono cannocchiali prospettici verso la Palazzina stessa. Il valore paesaggistico dell'area risulta tuttavia pregiudicato, verso il margine settentrionale, dalle opere infrastrutturali connesse alla tangenziale, avvenute successivamente all'emanazione del dispositivo di tutela, e dalla realizzazione di insediamenti residenziali, produttivi e artigianali e centri commerciali. Tali elementi costituiscono fattori di disturbo rispetto alle visuali percepibili dal viale di accesso alla Palazzina e di interruzione della continuità del paesaggio agrario storico.				
Ambiti e Unità di paesaggio	Ambiti di paesaggio (art. 10): 36 - Torino	Unità di paesaggio (art. 11): 3601, 3622 - Sono di tipologia normativa IV e V, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti e urbano rilevante alterato			
Principali obiettivi di qualità paesaggistica	1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)				
Struttura del paesaggio e norme di riferimento	Naturalistico - ambientale Artt. 14, 16, 18, 20	Storico - culturale Artt. 22, 24, 25	Perceptivo - identitario Artt. 30, 31, 32, 33	Morfologico - insediativo Artt. 35, 36, 37, 39, 40	Rete di connessione paesaggistica Art. 42
Prescrizioni contenute nelle NdA	Artt. 14, 16, 18, 33, 39				
Prescrizioni specifiche	Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro costituito dall'emergenza monumentale della Palazzina di Caccia e dal complesso delle cascate storiche annesse; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi <i>Elenchi</i> dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). I viali alberati devono essere conservati nella loro integrità con particolare attenzione al mantenimento dell'impianto assiale originario; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate e eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d'impianto (5). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazioni morfologiche se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Sulle cascate storiche sono consentiti interventi indirizzati alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione, supportati da una indagine storico-critica finalizzata alla conoscenza e alla comprensione dei valori urbanistici e architettonici dell'area, preservando l'unità percettiva delle corti delle cascate storiche e degli spazi pertinenziali annessi. Eventuali nuove attrezzature o strutture connesse alla conduzione agricola devono essere prioritariamente ricavate mediante il riuso delle strutture esistenti nel complesso ovvero realizzate all'esterno delle corti in contiguità con gli edifici esistenti, fatte salve le normative igienico-sanitarie di settore. Non sono consentiti allevamenti intensivi. Gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e documentari individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4 devono essere coerenti con i caratteri storico-architettonici dell'impianto originario; sono fatti salvi eventuali adeguamenti funzionali, l'eliminazione dei manufatti e degli elementi estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso, nonché interventi necessari alla fruizione dei beni tutelati (10). Deve essere garantita la conservazione del complesso della Palazzina, del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico-critica comparata; in particolare deve essere conservata la cinta muraria che circonda il parco, prevedendo l'esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli originari (11). Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle opere (19). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche (21). Lungo la viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).				

D.M. 1 agosto 1985


Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004


Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei Comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco

Numero di riferimento regionale:
B073

Comuni:
Candiolo, Nichelino, Orbassano, Torino, Vinovo (TO)

Codice di riferimento ministeriale:
10224



Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) riveste notevole interesse per il grande valore paesaggistico dell'insieme progettato ed «arredato» con quinte arboree, boschi, prati in funzione della fruizione prospettica del complesso monumentale e dell'uso della corte. (...) Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte (...) ha riferito che per conservare alla area perimetrata - sita tra zone di notevole espansione industriale ed edilizia - il suo aspetto caratteristico, e' necessario un piano unitario che tenda alla integrale conservazione delle parti costruite, dei boschi, dei tracciati stradali, dei canali di irrigazione, dei tipi colturali; ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio costituente il quadro ambientale in cui è inserito il parco e la palazzina di caccia di Stupinigi che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente «considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate".				
 <p data-bbox="142 1249 401 1285">Superficie kmq 18,17</p>					
Altri strumenti di tutela	D.M. 02/05/1950 (A113); D.M. 10/11/1959 (A114); D.M. 19/09/1966 (A115). D.lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. c, f, g. Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto torinese; Parco naturale di Stupinigi (Piano d'Area approvato con D.G.R. n. 9-4066 del 02/07/2012). SIC: Stupinigi (IT1110004); Ex Tenimenti dell'Ordine Mauriziano: Tenimento di Stupinigi - parco e pertinenze. UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Palazzina di caccia di Stupinigi. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Nichelino, Palazzina di Caccia di Stupinigi e Parco annesso (R.R. 22/11/1971), Concentrico della Palazzina di Caccia di Stupinigi (D.D.R. 17/01/2006), Fagianiaia (D.D.R. 16/02/2005).				
Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione	L'area di Stupinigi mantiene le caratteristiche di elevato valore paesaggistico evidenziate nella dichiarazione di notevole interesse, quale ambito agricolo-naturale posto a cornice del sito Unesco della Palazzina di Caccia e caratterizzato dalla presenza del sistema degli insediamenti rurali fortificati (Castelvecchio, cascina Parpaglia) di matrice medievale e delle ampie superfici agricole dell'Ordine Mauriziano. Ulteriore tutela è garantita dall'appartenenza dell'area, nel suo complesso, al Parco di Stupinigi (riserva naturale speciale e SIC). L'area agricola posta a cornice dell'emergenza storico-architettonica della Palazzina, stretta nel reticolo della viabilità ordinaria e autostradale, presenta elementi di elevato valore paesaggistico in relazione alla permanenza del disegno complessivo del paesaggio agrario, fondato sulla viabilità storica e sulla rete dei percorsi di caccia, sul sistema dei canali irrigui e dei filari e sui viali alberati che costituiscono cannocchiali prospettici verso la Palazzina di Caccia. Il valore paesaggistico dell'ambito risulta tuttavia pregiudicato per la presenza, ai margini del perimetro dell'area stessa, di insediamenti a destinazione produttiva, esistenti e di nuova costruzione e per la realizzazione di centri commerciali e infrastrutture viarie, anche di connessione con la rete autostradale, che costituiscono fattori di rischio ed elementi di detrazione visiva rispetto alle componenti scenico-percettive che caratterizzano il contesto paesaggistico di Stupinigi, in particolare rispetto alle visuali scenografiche apprezzabili dall'assialità di accesso al fulcro visivo costituito dalla Palazzina e dalle casine storiche. Il valore paesaggistico dell'ambito risulta tuttavia pregiudicato per la presenza, al margine nord occidentale dell'area stessa, di insediamenti residenziali realizzati negli anni 60-80 del secolo scorso che si presentano come fattore di detrazione visiva in quanto fronte costruito percepibile dal viale di accesso alla Palazzina e dalle casine storiche; inoltre tale fronte costituisce elemento di interruzione della continuità del paesaggio agrario e delle visuali verso le aree agricole circostanti il sito UNESCO. Infine, all'estremo margine sud occidentale dell'area è presente il complesso ospedaliero di Candiolò, realizzato all'epoca di emanazione del provvedimento di tutela.				
Ambiti e Unità di paesaggio	Ambiti di paesaggio (art. 10): 36 - Torino		Unità di paesaggio (art. 11): 3601, 3620, 3622, 3623		
Principali obiettivi di qualità paesaggistica	1.2.1.; 1.2.4.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.4.4. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 36)				
Struttura del paesaggio e norme di riferimento	Naturalistico - ambientale Artt. 14, 16, 18, 20	Storico - culturale Artt. 22, 24, 25	Percettivo - identitario Artt. 30, 31, 32, 33	Morfologico - insediativo Artt. 35, 36, 37, 39, 40	Rete di connessione paesaggistica Art. 42
Prescrizioni contenute nelle NdA	Artt. 14, 16, 18, 33, 39				
Prescrizioni specifiche	Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro costituito dall'emergenza monumentale della Palazzina di Caccia e dal complesso storico annesso; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi <i>Elenchi</i> del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). I viali alberati devono essere conservati nella loro integrità con particolare attenzione al mantenimento dell'impianto assiale originario. Gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d'impianto (5). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Sulle casine storiche sono consentiti interventi indirizzati alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione, supportati da una indagine storico-critica finalizzata alla conoscenza e alla comprensione dei valori urbanistici e architettonici dell'area, preservando l'unità percettiva delle loro corti e degli spazi pertinenziali annessi. Eventuali nuove attrezzature o strutture connesse alle attività agricole devono essere prioritariamente ricavate mediante il riutilizzo delle strutture esistenti ovvero realizzate all'esterno delle corti in contiguità con i complessi esistenti, fatte salve le normative igienico-sanitarie di settore. Non sono consentiti allevamenti intensivi. Gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e documentari individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4 devono essere coerenti con i caratteri storico-architettonici dell'impianto originario; sono fatti salvi eventuali adeguamenti funzionali, l'eliminazione dei manufatti e degli elementi estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso, nonché interventi necessari alla fruizione dei beni tutelati (10). Deve essere garantita la conservazione del complesso della Palazzina, del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico-critica comparata; in particolare deve essere conservata la cinta muraria che circonda il parco, prevedendo in caso di manutenzione e recupero l'esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli originari (11). Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle opere (19). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche (21). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).				